

SPECIAL

taxnews

Legge di
Bilancio 2026
(L. 30/12/25 n. 199)

*Le principali
novità per le
imprese*



► **Novità in materia di imposte sui redditi**

- Assegnazione agevolata dei beni ai soci (Art. 1, co. 35-41)
- Tassazione delle plusvalenze patrimoniali (Art. 1, co. 42-43)
- Riapertura dei termini per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31.12.2024 (Art. 1, co. 44-45)
- Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni (Art. 1, co. 51-55)
- Ritenuta a titolo di acconto per i contribuenti esercenti attività d'impresa (Art. 1, co. 112-115)
- Misure di contrasto alle indebite compensazioni (Art. 1, co. 116)
- Differimento dell'entrata in vigore della «*plastic tax*» e della «*sugar tax*» al 01.01.2027 (Art. 1, co. 125)
- Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (Art. 1, co. 130)
- Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa (Art. 1, co. 131-132)

► **Novità in materia di Iva**

- Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di IVA (Art. 1, co. 111)
- Base imponibile ai fini IVA cessioni di beni e servizi in permuta (Art. 1, co. 138-139)

► **Novità in materia di agevolazioni**

- Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, c.d. Nuovo Iper-ammortamento (Art. 1, co. 427-436)
- Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (Art. 1, co. 438-452)
- Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, c.d. Nuova Sabatini (Art. 1, co. 468)
- Proroga credito *design* e ideazione estetica (Art. 1, co. 925-926)
- Nuovo credito imprese energivore (Art. 1, co. 962-965)



Assegnazione agevolata dei beni ai soci (Art. 1, co. 35-41)

L'art. 1, co. 35-40, della L. n. 199/2025 reintroduce il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall'art. 1, co. 100-105, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

In base alla disciplina in esame, le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30.09.2026 sono tenute al versamento di un'imposta sostitutiva pari all'8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. L'aliquota di imposizione sostitutiva è elevata al 10,5% per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti, e al 13% con riferimento alle riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché per quelle delle società che si trasformano.

Ai fini dell'accesso al regime agevolativo, è necessario che, alla data del 30.09.2025, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 199/2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2025.

Il medesimo regime trova applicazione anche nei confronti delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30.09.2026. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili.

Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui sopra devono versare l'imposta sostitutiva in due rate:

- la prima (pari al 60% dell'imposta dovuta) entro il 30.09.2026;
- la seconda (pari al restante 40% dell'imposta dovuta) entro il 30.11.2026.

L'art. 1, co. 41, invece, ripropone, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30.09.2025, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 01.01.2026 e il 31.05.2026.

Tassazione delle plusvalenze patrimoniali (Art. 1, co. 42-43)

L'art. 1, co. 42, della L. n. 199/2025 ha modificato l'art. 86, co. 4, del TUIR, intervenendo sulla disciplina applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni relativi all'impresa.

In base alla nuova formulazione, le plusvalenze, diverse da quelle di cui all'art. 87 del TUIR (e, cioè, diverse dalle plusvalenze su partecipazioni che fruiscono del regime *PEX*), concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. Tuttavia, per le cessioni di aziende o rami d'azienda, qualora il complesso di beni oggetto di cessione sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, il contribuente ha facoltà di optare per la tassazione rateale in quote costanti, nell'esercizio in cui la plusvalenza è stata realizzata e nei successivi quattro (quindi fino ad un massimo di cinque esercizi).

Analoga facoltà è prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, se i diritti sono stati posseduti per almeno due anni. In tal caso, la rateizzazione è ammessa nei limiti della quota di plusvalenza proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro. La residua parte della plusvalenza concorre interamente alla formazione del reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

La scelta di rateizzazione della plusvalenza, ove esercitabile, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è realizzata. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza è interamente imponibile nell'esercizio di realizzo.

Le disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025. Peraltro, ai fini del calcolo degli acconti per detto periodo, qualora si utilizzi il metodo storico, si dovrà ricalcolare l'imposta del periodo precedente (*i.e.* del periodo d'imposta in corso al 31.12.2025) come se avessero già trovato applicazione le nuove disposizioni.



Riapertura dei termini per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio chiuso al 31.12.2024 (Art. 1, co. 44-45)

La Legge di Bilancio 2026 ha riproposto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione di imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

In particolare, secondo l'art. 1, co. 44-45, della L. n. 199/2025, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10%.

L'imposta sostitutiva è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025; le rate successive devono essere versate entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Per le disposizioni attuative, viene fatto espresso rinvio al decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27.06.2025, di attuazione dell'analoga previsione contenuta nell'art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni (Art. 1, co. 51-55)

La L. n. 199/2025, ha introdotto modifiche alla disciplina fiscale dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni con l'art. 1, co. 51-55. Le novità riguardano i soggetti IRES e IRPEF in regime d'impresa e prevedono una limitazione al regime di parziale esclusione dei dividendi percepiti.

In particolare, la quota di esclusione pari al 95% per i soggetti IRES e al 41,86% per i soggetti IRPEF in regime d'impresa si applica soltanto se la partecipazione posseduta sia pari o superiore al 5% del capitale sociale della società erogante (si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo) oppure se la partecipazione presenti un valore fiscalmente riconosciuto pari ad almeno 500.000 euro. In mancanza di tali condizioni, i dividendi concorrono interamente alla formazione del reddito imponibile.

Nel caso in cui non si configuri una partecipazione al capitale (nel caso, cioè, degli strumenti finanziari assimilati alle azioni e dei contratti di associazione in partecipazione), l'esclusione al 95% è garantita in presenza del solo parametro del valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

Le medesime soglie vengono previste anche per l'accesso alla (parziale) esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, sia per i soggetti IRES (art. 87 del TUIR) sia per quelli IRPEF in regime d'impresa (art. 58 del TUIR).

La normativa interviene anche sul regime agevolato di ritenuta dell'1,20% per i dividendi distribuiti a società estere residenti in Stati membri dell'Unione europea (che non beneficino della direttiva «madre-figlia») o aderenti allo Spazio economico europeo: tale ritenuta ridotta si applica solo se sono soddisfatti i requisiti dimensionali sopra indicati.

Le nuove disposizioni trovano applicazione per i dividendi distribuiti a partire dal 01.01.2026, a prescindere dall'esercizio in cui siano stati maturati gli utili, e per le plusvalenze realizzate su partecipazioni acquisite a decorrere dal 01.01.2026. A tal fine si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti in data meno recente (criterio «FIFO»).

In sede di determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, si deve tenere conto delle nuove disposizioni come se fossero già applicabili al periodo precedente.



Ritenuta a titolo di acconto per i contribuenti esercenti attività d'impresa (Art. 1, co. 112-115)

In un'ottica di contrasto all'evasione, viene introdotto un meccanismo di ritenuta sui pagamenti tra imprese con aliquota dello 0,5% per il 2028 e dell'1% a regime dal 2029 sull'imponibile di ogni fattura elettronica, attraverso una modifica all'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Non subiranno la ritenuta i contribuenti che abbiano aderito al regime di adempimento collaborativo o al concordato preventivo biennale, e le categorie già soggette ad altre ritenute alla fonte.

Misure di contrasto alle indebite compensazioni (Art. 1, co. 116)

L'art. 1, co. 116, della L. n. 199/2025 ha abbassato la soglia, ai fini del divieto di compensazione orizzontale (ovvero tra imposte di natura diversa) in presenza di importi iscritti a ruolo per imposte erariali, da 100.000 euro a 50.000 euro.

Ciò fa sì che qualora siano presenti ruoli (per imposte erariali) per un importo superiore a 50.000 euro, la compensazione è vietata anche per l'eccedenza (ossia anche per la quota di crediti di ammontare superiore alle somme iscritte a ruolo).

Tale divieto non opera in caso di dilazione delle somme iscritte a ruolo e di domanda di rottamazione dei ruoli.

La decorrenza dei nuovi limiti dovrebbe operare per le compensazioni eseguite a partire dal 01.01.2026 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026).

Differimento dell'entrata in vigore della «*plastic tax*» e della «*sugar tax*» al 01.01.2027 (Art. 1, co. 125)

L'art. 1, co. 125, della L. n. 199/2025 ha differito al 01.01.2027 l'entrata in vigore della «*sugar tax*» e della «*plastic tax*». Trattasi, rispettivamente, dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (introdotta dall'art. 1, co. 661 ss., della L. n. 160/2019) e dell'imposta che grava sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (introdotta dall'art. 1, co. 634 ss., della L. n. 160/2019), le quali, a seguito di diversi rinvii che si sono susseguiti, avrebbero dovuto trovare efficacia a decorrere, rispettivamente, dal 01.01.2026 e dal 01.07.2026.

Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (Art. 1, co. 130)

Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94, co. 4, 101, co. 2 e 2-*bis*, e 110, co. 1-*bis*, del TUIR).

Obbligazioni e titoli iscritti nell'attivo circolante

Viene modificato l'art. 94, co. 4, del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all'art. 85, co. 1, lett. e), del TUIR.

In particolare, si stabilisce che, ai fini dell'art. 92, co. 5, del TUIR, il valore minimo è determinato:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre.

Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC.



Non viene, invece, modificato il co. 4-*bis* dello stesso art. 94 del TUIR, in base al quale, in deroga a quanto disposto dal precedente co. 4, per i soggetti *IAS/IFRS adopter* la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, co. 1, lett. c), d) ed e), del TUIR, operata in base alla corretta applicazione di tali principi contabili, assume rilievo anche ai fini fiscali.

Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

La lettera b) del comma in esame apporta una modifica alle disposizioni che disciplinano il trattamento fiscale dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali. In particolar modo, viene ora previsto che anche per i soggetti *IAS/IFRS* troveranno applicazione con riferimento alle obbligazioni ed agli altri titoli in serie o di massa (di cui all'art. 85, co. 1, lett. e), del TUIR), le disposizioni dell'articolo 101, co. 2, del TUIR, sempre che le relative minusvalenze siano state imputate a conto economico.

In particolar modo, l'art. 101, co. 2, primo periodo, del TUIR rimanda ai criteri contenuti nell'art. 94 del TUIR per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, co. 1, lett. c), d) ed e), del TUIR che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Il secondo periodo dello stesso co. 2 stabilisce che, in relazione alle obbligazioni e agli altri titoli in serie e di massa di cui all'art. 85, co. 1, lett. e), del TUIR, negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa (Art. 1, co. 131-132)

L'art. 1, co. 131, della L. n. 199/2025 introduce, in via transitoria e in attesa della compiuta attuazione della riforma fiscale, alcune modifiche alle regole di determinazione del reddito d'impresa, applicabili per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

In primo luogo, la lettera a), prevede che tra i ricavi imponibili sia compresa la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di azioni o quote proprie e il relativo costo di acquisto, in deroga al principio di derivazione rafforzata. Come noto, infatti, a seguito dell'introduzione dello IAS 39 o IFRS 9 e dell'OIC 28, le operazioni sulle azioni proprie assumono, ai fini contabili, una rilevanza meramente patrimoniale con la conseguenza che, prima della succitata modifica normativa, il margine positivo o negativo realizzato sulle operazioni di cessione delle azioni proprie non concorreva (in applicazione del principio di derivazione rafforzata) alla formazione del reddito di periodo.

La nuova disposizione trova applicazione indipendentemente dalla causa/funzione economica che ha generato l'acquisto delle azioni proprie e, quindi, anche alle cessioni effettuate ai sensi degli artt. 2357, co. 4, 2357-*bis*, co. 2, e 2359-*ter* del Codice civile, nonché dell'art. 121 del D.Lgs. n. 58/1998.

Ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie o quote proprie, la norma stabilisce che si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite in data meno recente, secondo un criterio di tipo «FIFO».

La lettera b) del comma in esame estende, poi, la disciplina fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni, di cui all'art. 95, co. 6-*bis*, del TUIR, anche a quelle regolate per cassa relative ai piani deliberati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025. Come noto, sulla base delle modifiche apportate al TUIR con la Legge di Bilancio per il 2025, è stato previsto, per i soggetti *IFRS*, che il costo relativo ai piani di *stock option* c.d. «*equity settled*» sia deducibile (in deroga a quanto disposto nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08.06.2011) solo nel momento e nella misura in cui le azioni siano effettivamente assegnate. La nuova misura prevede che detta regola trovi applicazione anche per i piani di *stock option* c.d. «*cash settled*», il cui costo sarà quindi deducibile solo al momento dell'effettivo pagamento.



Infine, la lettera c), introduce una specifica disciplina per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali. Per tali soggetti, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 o dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti in detto periodo d'imposta, è ammessa in misura non superiore ad un diciottesimo del relativo valore, a partire dal periodo d'imposta in cui i costi sono imputati a conto economico e fino a concorrenza degli stessi. La disposizione opera in deroga all'art. 103, co. 3-*bis*, del TUIR ed è volta a coordinare la deduzione fiscale con il trattamento contabile IAS/IFRS, trattandosi di attività non soggette ad ammortamento sistematico ma ad *impairment test*.

In via derogatoria, la deduzione del valore fiscale dei beni di cui sopra, riconosciuti ai sensi dell'art. 166-*bis* del TUIR (norma che disciplina i valori fiscali in ingresso in caso di trasferimento della residenza fiscale) nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, è ammessa in misura non superiore ad un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

Tutte le fattispecie disciplinate dal presente comma, devono essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.



Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di IVA (Art. 1, co. 111)

La L. n. 199/2025, all'art. 1, co. 111, introduce nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo art. 54-bis.1 che prevede una procedura di liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute), dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. «LIPE»).

La procedura riguarda esclusivamente l'IVA e non si estende alle imposte sui redditi, all'IRAP o agli adempimenti del sostituto d'imposta. Non è previsto il riporto automatico del credito risultante dall'annualità precedente, anche se correttamente dichiarata.

Si considera omessa anche la dichiarazione formalmente presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta (in particolare, quadri VE e VF).

La disciplina si applica alle annualità per le quali, alla data di entrata in vigore della legge (*i.e.* 01.01.2026), non siano ancora decorsi i termini di accertamento di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, e, sul piano operativo, ciò comporta che la liquidazione automatica possa riguardare le dichiarazioni omesse a partire dal periodo d'imposta 2018 (con obbligo di presentazione nel 2019).

L'esito della liquidazione è comunicato al contribuente tramite comunicazione bonaria, contro la quale è possibile formulare osservazioni entro 60 giorni. La comunicazione indica l'imposta e gli interessi dovuti, nonché la sanzione per omessa dichiarazione prevista dall'art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 471/1997, pari, nella misura ordinaria, al 120% dell'imposta dovuta, determinata al netto dei pagamenti già effettuati. Il ricevimento della comunicazione esclude l'applicazione della sanzione ridotta del 75% prevista per la presentazione tardiva della dichiarazione precedentemente omessa in assenza di controlli. Resta ferma, invece, la riduzione della sanzione a un terzo in caso di pagamento entro 60 giorni, con conseguente applicazione della sanzione ridotta nella misura del 40%. Le somme richieste non possono essere versate mediante compensazione.

La liquidazione dell'omessa dichiarazione IVA deve essere effettuata entro il termine previsto dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, ossia entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Base imponibile ai fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi in permuta (Art. 1, co. 138-139)

La L. n. 199/2025, all'art. 1, co. 138-139, prevede la modifica del criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, disciplinate dall'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972.

Secondo la disciplina previgente, la base imponibile di tali operazioni era rappresentata dal «valore normale» dei beni o servizi scambiati, ossia dall'importo che il cessionario o committente avrebbe dovuto pagare per ottenere i beni o servizi nello stesso stadio di commercializzazione e in condizioni di libera concorrenza.

Tuttavia, tale criterio non risultava pienamente coerente con la Direttiva n. 2006/112/CE: la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE stabilisce, infatti, che il valore normale si applica solo in presenza di vincoli particolari tra le parti (legami familiari, associativi, finanziari, ecc.), mentre per gli scambi reciproci di beni/servizi la base imponibile deve riflettere il costo effettivo sostenuto dal cedente o il valore attribuito dal beneficiario della prestazione, comprendendo tutte le spese accessorie necessarie all'esecuzione dell'operazione.

Per allineare la normativa nazionale a quella comunitaria, la legge stabilisce che i corrispettivi per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento devono essere determinati «*dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni*». In pratica, la base imponibile non sarà più calcolata sul «valore normale», ma sul costo reale sostenuto per l'acquisizione o la produzione dei beni e servizi scambiati.

La norma si applica alle operazioni effettuate a partire dal 01.01.2026. Sono comunque fatti salvi i comportamenti adottati prima di tale data.



Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, c.d. Nuovo Iper-ammortamento (Art. 1, co. 427-436)

L'art. 1, co. 427-436, ripropone la disciplina dell'Iper-ammortamento in sostituzione dei crediti di imposta 4.0 e 5.0.

Beni agevolabili e requisiti

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dai titolari di reddito d'impresa dal 01.01.2026 al 30.09.2028 in:

- beni materiali e immateriali strumentali nuovi, individuati negli allegati IV e V alla Legge di Bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni materiali strumentali nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, destinata all'autoconsumo (anche a distanza), inclusi i sistemi di stoccaggio. Per il fotovoltaico sono agevolabili solo specifiche tipologie di moduli (di cui all'art. 12, co. 1, lett. b) e c) del D.L. n. 181/2023);

purchè:

- prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Ai fini dell'individuazione dell'effettuazione dell'investimento rilevano i criteri di competenza di cui all'art. 109 del TUIR.

Modalità di fruizione dell'agevolazione e misura dell'incentivo

L'incentivo consiste in una maggiorazione del costo del bene rilevante ai soli fini fiscali, che:

- aumenta la base di calcolo degli ammortamenti deducibili (in via extra-contabile), oppure
- incide sulla deduzione (extra-contabile) dei canoni di *leasing*.

La percentuale di maggiorazione varia in base all'ammontare complessivo degli investimenti agevolabili:

- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
- 50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni.

Soggetti esclusi e condizioni di accesso

Sono escluse dall'agevolazione le imprese:

- in liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Per le imprese ammesse, il beneficio è subordinato al:

- rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Accesso, cumulabilità e sostituzione dei beni

Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette tramite piattaforma del GSE apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili. Le modalità attuative saranno adottate con decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee, purché:

- il sostegno non copra le medesime quote di costo;
- non si superi il costo complessivamente sostenuto.

La base di calcolo è assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili.



La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 446, della L. n. 207/2024 (i.e. investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nei primi sei mesi del 2026 a fronte di ordine accettato e acconto del 20% versato entro il 31.12.2025).

Qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso oppure il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la possibilità di fruire delle quote residue del beneficio originariamente determinato, purché nello stesso periodo d'imposta l'impresa sostituisca il bene con uno avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo del bene sostitutivo sia inferiore al bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2026, non si tiene conto degli effetti generati dalla disposizione in esame.

Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (Art. 1, co. 438-452)

La Legge di Bilancio 2026 ha esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica («ZES unica») e per le imprese che operano o si insediano nelle Zone Logistiche Semplificate («ZLS»), con riferimento ad investimenti realizzati dal 01.01.2026 al 31.12.2028.

Si ricorda che il credito d'imposta nella «ZES unica» è disciplinato dall'art. 16 del D.L. n. 124/2023 e riguarda le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. L'agevolazione, prevista per le imprese localizzate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, viene estesa anche alle regioni Marche e Umbria, precedentemente escluse dal credito d'imposta.

Il credito d'imposta nelle «ZLS», invece, è disciplinato dall'art. 13 del D.L. n. 60/2024 e si riferisce ad investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti o che si insediano presso le Zone Logistiche Semplificate situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, ovvero Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Marche e Umbria.

Le imprese che vorranno usufruire del credito d'imposta nella «ZES unica» e nelle «ZLS», per gli anni 2026, 2027 e 2028, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- dal 31.03.2026 al 30.05.2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 01.01.2026 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31.12.2026;
- dal 31.03.2027 al 30.05.2027, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 01.01.2027 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31.12.2027;
- dal 31.03.2028 al 30.05.2028, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 01.01.2028 e quelle che si prevedono di sostenere fino al 31.12.2028.

Le imprese dovranno inoltre presentare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti, rispettando le seguenti scadenze:

- dal 03.01.2027 al 17.01.2027, per gli investimenti realizzati dal 01.01.2026 al 31.12.2026;
- dal 03.01.2028 al 17.01.2028, per gli investimenti realizzati dal 01.01.2027 al 31.12.2027;
- dal 03.01.2029 al 17.01.2029, per gli investimenti realizzati dal 01.01.2028 al 31.12.2028.

La comunicazione integrativa, che attesta l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata e il relativo credito, deve comunque indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione già inviata.



Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno approvati, per entrambi i crediti d'imposta, i modelli di comunicazione da utilizzare e la percentuale massima del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario.

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa (2,3 miliardi di euro per il 2026, 1 miliardo di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028), l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative), ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Inoltre, l'art. 1, co. 448-452, ha introdotto un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati entro il 15.11.2025 nella «ZES unica Mezzogiorno», riconoscendo per il 2026 un'integrazione pari al 14,6189% dell'importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18.11.2025 e 02.12.2025, a condizione che l'impresa non abbia fruito del credito «Transizione 5.0» per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell'anno 2026. Inoltre, la somma tra credito «principale» e «integrativo» non può superare l'importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere.

Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, c.d. Nuova Sabatini (Art. 1, co. 468)

L'art. 1, co. 468, della Legge di Bilancio 2026 rfinanzia, con 200 milioni di euro per l'anno 2026 e con 450 milioni di euro per l'anno 2027, l'autorizzazione di spesa relativa alla «Nuova Sabatini», misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in *leasing*) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, disciplinata dall'art. 2 del D.L. n. 69/2013.

Proroga credito *design* e ideazione estetica (Art. 1, co. 925-926)

La manovra finanziaria 2026 ha rilanciato il credito d'imposta per attività di *design* e ideazione estetica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025. Con una dotazione complessiva di 60 milioni di euro, la misura torna pienamente operativa, confermando un incentivo pari al 10% delle spese ammissibili, fino a un massimale annuale di 2 milioni di euro per beneficiario (ragguagliato ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi).

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa, è richiesto che l'impresa beneficiaria trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale.

Il credito è utilizzabile in un'unica quota annuale.

Quali spese rientrano nell'agevolazione

Il credito d'imposta copre diverse tipologie di costi legati alle attività di *design* e sviluppo, tra cui:

- personale interno direttamente coinvolto nelle attività progettuali;
- professionisti e consulenti esterni, come *designer*, progettisti o studi specializzati;
- strumenti e attrezzature, attraverso le relative quote di ammortamento, utilizzati per progettazione e prototipazione;
- materiali e forniture impiegati nella realizzazione di prototipi.

Per essere ammissibili, le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate nell'ambito del progetto.



Nuovo credito imprese energivore (Art. 1, co. 962-965)

La L. n. 199/2025 introduce un nuovo credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, destinato alle imprese energivore iscritte negli elenchi CSEA (energia elettrica o gas naturale).

L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'attività d'impresa, inclusi negli allegati A e B della L. n. 232/2016 («beni 4.0»).

La misura del credito segue le regole previste dall'art. 38, co. 4, 5, 7 e 8, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazione dalla L. n. 56/2024 (e, cioè, le misure stabilite per il credito d'imposta «Transizione 5.0»), con un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2026.

Tale credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Le modalità operative ed i criteri di accesso saranno definiti da un decreto interministeriale di prossima emanazione.

CONTATTI

BDO Tax S.r.l. Stp
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 1

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 13 gennaio 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - Tax News - Tutti i diritti riservati.

[www.](http://www.bdo.it)

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

